

Sommario

LEGGE REGIONALE

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 18

Memoria e responsabilità – Promozione e sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

Ricorso n. 37 depositato il 23 luglio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri contro il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per la declaratoria della illegittimità costituzionale della Legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 28 maggio 2008, concernente "Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico"

RICORSO

Ricorso n. 54 depositato il 4 settembre 2008 contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta p.t., della Legge regionale n. 10 del 30/6/2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 30/6/2008, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni"

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 18

MEMORIA E RESPONSABILITÀ – PROMOZIONE E SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA MEMORIA DEI GIUSTI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione è impegnata a valorizzare la memoria degli uomini e delle donne che con coraggio civico e responsabilità individuale hanno operato contro ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanità.
2. In particolare la Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate al recupero, al ricordo, allo studio ed alla divulgazione della memoria di uomini e donne, in particolare dell'Emilia-Romagna, che hanno compiuto nella loro vita gesti e opere finalizzate alla salvezza degli ebrei dal genocidio perpetrato in nome dell'ideologia nazista e, parimenti, è impegnata a preservare la memoria di ogni uomo e donna che ha contribuito a salvare la vita di persone e popoli oggetto di genocidi e crimini contro l'umanità.
3. Le iniziative patrocinate e sostenute dalla Regione per le finalità della presente legge sono ricomprese nella definizione "Memoria dei giusti".

Art. 2

Comitato per la promozione

ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti

1. Per la valutazione delle iniziative della Regione in applicazione della presente legge è istituito un comitato di esperti e personalità prescelte dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
2. Tale organismo di consultazione è denominato Comitato per la promozione ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti, di seguito denominato comitato.
3. Il comitato è composto da 5 a 7 membri e dura in carica non oltre la scadenza della legislatura regionale.
4. Il comitato è presieduto dal Presidente in carica dell'Assemblea legislativa, che può anche delegare un vicepresidente. Il presidente o suo delegato convoca le se-

dute del comitato e ne cura i lavori e le comunicazioni, senza diritto di voto.

Art. 3 *Iniziative*

1. Tra le iniziative che la Regione può patrocinare, promuovere e sostenere sono ammessi: studi, ricerche, convegni, corsi e attività di formazione, pubblicazioni, raccolte librerie e documentazione da rendere accessibili presso musei, centri studi, fondazioni e biblioteche, intitolazioni di luoghi ed edifici, iniziative di recupero urbanistico ed ambientale, produzioni radiofoniche, televisive, multimediali e cinematografiche.

2. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, può adottare uno e più bandi, riservati a scuole, organizzazioni senza finalità di lucro, università, enti locali che presentino appositi progetti coerenti con le finalità di cui all'articolo 1, con le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, nonché coi criteri definiti nei bandi. I soggetti concorrenti devono avere sede in Emilia-Romagna.

3. Alla promozione ed al finanziamento dei bandi regionali possono concorrere enti locali, altre istituzioni pubbliche e soggetti privati.

4. Per la stesura dei bandi e per la valutazione dei progetti da ammettere ai finanziamenti la Giunta regionale si avvale del parere del comitato.

5. La Giunta regionale, previo parere del comitato, può stipulare convenzioni pluriennali con istituzioni pubbliche ed organizzazioni senza finalità di lucro con sede in Emilia-Romagna, al fine di sostenere iniziative coerenti con le finalità di cui all'articolo 1. Analoghe convenzioni

possono essere stipulate dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sempre avvalendosi della collaborazione del comitato.

6. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa possono, inoltre, sostenere l'informazione pubblica sulle iniziative di cui alla presente legge, anche attraverso apposite giornate dedicate, riviste, siti informatici, comunicazioni radio-televisive, campagne informative multimediali. È, altresì, possibile avvalersi della collaborazione della biblioteca dell'Assemblea legislativa.

Art. 4 *Oneri finanziari*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa vigenti, apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 ottobre 2008

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Varani, Mezzetti e Richetti; oggetto assembleare n. 2189 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 139 in data 8 febbraio 2007;
- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Tuismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4 del 15 ottobre 2008 con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Massimo Mezzetti, nominato dalla Commissione in data 31 ottobre 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 21 ottobre, atto n. 79/2008.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo

o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

ORDINANZE E SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DI ORGANI GIURISDIZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

Ricorso n. 37 depositato il 23 luglio 2008 del il Presidente del Consiglio dei Ministri contro il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per la declaratoria della illegittimità costituzionale della Legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 28 maggio 2008, concernente "Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico"

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)

Ricorso n. 37 depositato il 23 luglio 2008 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi n. 12, domicilia ex lege

contro

la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,

per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 28 maggio 2008, concernente "Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico".

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 luglio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro proponente), in quanto la Legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008 presenta diversi profili di illegittimità costituzionale.

Infatti, nonostante le Regioni abbiano competenza legislativa residuale in materia di "turismo", così come stabilito dall'art. 117, comma 4, Cost. e confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale (*cfr.* sent. Corte Cost. 197/2003), il settore delle professioni turistiche ricade nella materia delle "professioni", nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, Cost. Ciò posto, in presenza della materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione ampia che ne è stata data dalla Corte costituzionale in varie pronunce, è inevitabile l'attrazione in siffatta materia anche del settore in questione delle professioni turistiche che è, pertanto, sottratta dalla materia residuale regionale del turismo.

Del resto, ciò è stato confermato anche dal Consiglio di Stato che, nel parere n. 3165/2003, chiamato a pronunciarsi su alcune disposizioni del DPCM 13/9/2002, concernente il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, in attuazione della L. 135/2001, ha affermato, per l'esigenza di garantire l'uniformità sul territorio nazionale ed in applicazione del principio del "parallelismo invertito" espresso dalla Corte costituzionale nella Sentenza n. 303/2003, che rientrano nella competenza esclusiva statale: la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonché i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

Sulla base del citato parere è intervenuto il DPR 27/4/2004 con il quale è stato disposto il parziale annullamento del DPCM su richiamato adeguandolo a quanto statuito dal Consiglio di Stato.

Pertanto, stabilito che il settore delle professioni turistiche rientra nella nozione di "professioni", materia di competenza legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, Cost., la Regione è tenuta a legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale a cui, come detto spettano l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi, come confermato da una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano le Sentenze nn. 355/2005, 153/2006, 424/2006, 57/2007 ed in particolare le Sentenze nn. 423/2006, 449/2006).

È da evidenziare che, in proposito è intervenuto anche il legislatore statale con il DLgs 30/06, contenente la "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131", con il quale, riconfermando quanto statuito dal giudice costituzionale si prevede, da un lato, che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3), e, dall'altro, che la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma 2).

A fronte di tali permesse sono censurabili le seguenti disposizioni della impugnata legge regionale:

- l'art. 3, comma 7, laddove si individua tra le professioni turistiche, l'animatore turistico, ed il collegato comma 7 dell'articolo 3 della L.R. n. 4/2000 come novellato dall'articolo 4 della legge in esame. Tali disposizioni istituiscono una nuova professione, stabilendo altresì i requisiti per il relativo esercizio. Detta nuova professione non trova alcun riferimento nell'ambito della legislazione nazionale, di cui alla L. 135/2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), che all'art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti». Le norme regionali, quindi, istituendo una nuova figura professionale e stabilendo i relativi requisiti di accesso alla stessa, contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost., che riconosce in campo allo Stato ed alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di professioni, un quanto violano il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservato allo Stato, come confermato dalla Corte costituzionale nelle Sentt. nn. 353/2003, 319/2005 e 424/2005;
- l'articolo 4, che novella l'articolo 3 della L.R. n. 4/2000 della legge in esame relativo alle condizioni per l'esercizio della professione turistica, ai commi 1, lettera b) e 10 di tale ultimo articolo, prevedendo che la Giunta regionale definisca le modalità attuative per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle previste professioni, eccede dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni di cui all'art. 117, comma 3, Cost., e viola il principio fondamentale in base al quale spetta allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse, come confermato dalla recente giurisprudenza costituzionale. Infatti la Corte costituzionale, (si vedano in particolare le Sentt. nn. 153/2006 e 57/2007) ha statuito che «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2 del DLgs 30/2006, contenente "la ricognizione dei principi fondamentali in materia»;
- gli artt. 5 e 6, che attribuiscono alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formative relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed istituzioni degli elenchi provinciali delle professioni stesse.

Come più volte affermato dalla Corte costituzionale (*cfr.* Sentt. nn. 355/2005, 153/2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006), rientrano nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi ed altresì, esulano dalla competenza regionale la disciplina dell'organizzazione di corsi abilitanti di aggiornamento e riqualificazione delle professioni. Per di più le autorizzazioni devono avere validità sull'intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale, come previsto invece dalla disposizione regionale (art. 6, commi 2 e 4). Tale limitazione, infatti comporta una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 49 del Trattato CEE e pertanto la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, comma 1, Cost., nonché della libera concorrenza la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, comma 2, lettera e), Cost.

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della Legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 7 del 27 maggio 2008, con ogni consequenziale statuizione.

Roma, lì 14 luglio 2008

IL CANCELLIERE
R. Milana

L'AVVOCATO DELLO STATO
Pierluigi Di Palma

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

Ricorso n. 54 depositato il 4 settembre 2008 contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta p.t., della Legge regionale n. 10 del 30/6/2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108 del 30/6/2008, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni"

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)

Avvocatura generale dello Stato ecc.ma Corte Costituzionale
impugnativa della legge della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 30/6/2008 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 108 del 30/6/2008 recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ai sensi dell'art. 127 Cost., deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28/8/2008.

Il Governo della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

propone

impugnativa per l'illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

CONTRO

la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta p.t., della Legge regionale n. 10 del 30/6/2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

n. 108 del 30/6/2008, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", in base ai seguenti

MOTIVI

1) L'art. 28, comma 2, prevede da parte della Regione «l'individuazione della tariffa di riferimento», che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e la redazione, da parte di questa, del piano economico e del piano finanziario. L'art. 154 del DLgs n. 152/2006, al comma 2, prevede che «il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, . . . definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici . . . » con successiva determinazione della tariffa da parte dell'Autorità d'ambito «al fine della predisposizione del piano finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera c)» (comma 4). Inoltre, l'art. 161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152/2006, prevede che il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI) predisponga con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui al citato art. 154. Da ciò si evince la riserva statale sulla determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che costituisce, la base della tariffa determinata dall'AATO, quest'ultima posta a base di gara per la scelta del gestore del servizio idrico integrato, nonché della redazione del piano economico e di quello finanziario, che costituiscono il presupposto alla determinazione di tale tariffa. Pertanto, la disposizione regionale in esame, nel contrastare con la citata normativa statale, viola la competenza statale in materia di tutela della concorrenza, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e), Cost. in quanto la tariffa di riferimento garantisce uguali criteri di partecipazione competitiva su tutto il territorio nazionale, rientrando tra gli interventi finalizzati a promuovere la c.d. concorrenza "per il mercato", la quale impone che la scelta del contraente avvenga all'esito di specifiche procedure di gara (Corte Cost. n. 401 del 2007). Le Regioni sono solamente coinvolte nel procedimento amministrativo relativo alla determinazione della tariffa di riferimento, per il tramite della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI). La norma viola altresì l'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di riferimento concernenti la determinazione della tariffa di riferimento sono volte a garantire standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica che devono garantire uniformità su tutto il territorio nazionale. Per le medesime motivazioni è censurabile l'articolo 28, comma 7, che prevede da parte della Regione la costituzione di una nuova «struttura organizzativa il cui costo di funzionamento è a carico delle tariffe dei servizi nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale». Tale previsione si pone in contrasto con la citata normativa statale, di cui al citato DLgs n. 152/2006, che non prevede l'introduzione di una nuova ed ulteriore componente di costo nella determinazione della tariffa, che è riservata alla competenza statale, alterando la concorrenza e dando origine a meccanismi competitivi disomogenei sul territorio nazionale.

In base ai sopra esposti motivi

SI CHIEDE

a codesta Ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge indicata in epigrafe.

Roma, 28 agosto 2008

IL CANCELLIERE
R. Milana

L'AVVOCATO DELLO STATO
Massimo Mari

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.